

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2696 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2023

che istituisce le procedure da seguire e il modello da usare per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro in conformità del regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

sentito il comitato sul FEG istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) 2021/691,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di assicurare il monitoraggio dei risultati e agevolare le valutazioni del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG), gli Stati membri sono invitati a sostenere la Commissione nello svolgimento di un'indagine presso i beneficiari dopo l'attuazione di ciascun contributo finanziario a titolo del FEG in conformità dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/691.
- (2) Per assicurare l'efficacia dell'utilizzo di indagini a fini di valutazione, è necessario stabilire disposizioni uniformi per lo svolgimento delle indagini, nonché un modello comune che consenta di aggregare i dati a livello dell'Unione.
- (3) Per assicurare un'analisi efficace delle indagini per finalità di monitoraggio e valutazione, è necessario sfruttare pienamente i vantaggi degli strumenti elettronici per condurre le indagini, mantenendo al contempo la sicurezza degli scambi e garantendo l'integrità, l'autenticità e la riservatezza delle informazioni, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. È pertanto opportuno che la Commissione progetti uno strumento online per lo svolgimento delle indagini presso i beneficiari su EUSurvey, il sistema di gestione delle indagini online della Commissione.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero sostenere la Commissione informando i beneficiari dell'indagine che sarà svolta e incoraggiandoli a partecipare mediante l'invio di un invito a partecipare e di almeno un sollecito. Poiché la Commissione si occupa della gestione delle indagini, gli Stati membri dovrebbero informarla non appena sono inviati gli inviti o i solleciti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare i beneficiari a mantenere i propri dati di contatto aggiornati fino all'avvio dell'indagine, nonché fornire assistenza durante l'accesso all'indagine online.
- (5) In qualità di titolare del trattamento dei dati la Commissione dovrebbe usare le informazioni quantitative e qualitative raccolte solamente a fini di monitoraggio e valutazione.
- (6) Lo Stato membro interessato potrebbe richiedere di ricevere i risultati aggregati di un'indagine a fini di monitoraggio e valutazione a livello nazionale. Qualora lo Stato membro interessato volesse aggiungere domande che ritiene utili a fini di monitoraggio o valutazione a livello nazionale, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad aggiungere tali domande all'indagine da svolgere, purché sia garantita l'integrità del modello,

⁽¹⁾ GUL 153 del 3.5.2021, pag. 48.

